



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 109 del 15/12/2017

OGGETTO: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLARANO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 5/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'anno duemiladiciassette , addì quindici del mese di Dicembre alle ore 12:00 , nella Sede Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO Dott. Giorgio Zanni la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il VICE SEGRETARIO Agostino Toni . Intervengono i Signori:

Nº	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	ZANNI GIORGIO	si	
<u>2</u>	Assessore	IOTTI PAOLO	si	
<u>3</u>	Assessore	MAGNANI LUCA	si	
<u>4</u>	Assessore	ROSSI ROSSANO	si	
<u>5</u>	Assessore	MUCCI MARIA ESTER		si
<u>6</u>	Assessore	INCERTI MARZIA		si

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLARANO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 5/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna n. 5 del 04/07/2013 ad oggetto “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”;

Verificato che l’art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 18 del 28/10/2016 ad oggetto: “Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili” ha modificato la suddetta L.R. n. 05/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

Vista la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. n. 05/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. n. 18/2016)”;

Verificato, in particolare, che l’art. 6 della L.R. n. 05/2013 prevede oggi:

- al comma 2 bis: “Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.”
- al comma 2 ter: “Sono equiparati alla nuova installazione:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.”
- al comma 2 quater: “I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

Atteso che il divieto previsto dall’art. 6 comma 2bis, della L.R. n. 05/2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

Verificato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopracitata prevede, all’Allegato 1:

MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SULLE ATTIVITA' IN CORSO

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l’individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;

- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.

..OMISSIS..."

Dato atto che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 è stata pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna del 16 giugno 2017, n. 165 e che, conseguentemente, i comuni dell'Emilia Romagna devono redigere la mappatura dei luoghi sensibili del proprio territorio entro il 16/12/2017;

Ritenuto di dover applicare il divieto connesso all'individuazione dei luoghi sensibili sulla base di un principio di ragionevolezza, costantemente richiamato anche dalla giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa quando si è pronunciata sull'entità delle distanze e sulla "sensibilità" di alcuni luoghi;

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente ai luoghi sensibili che possono essere ascritti alla definizione della legge regionale, pubblicando in data 06/10/2017 la seguente legenda dei luoghi sensibili sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo: <http://salute.region.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili>:

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado

L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

Luoghi di culto

Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto.

Impianti sportivi

Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario

Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i

poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

Strutture ricettive per categorie protette

Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori

Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/ adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile.”

Ritenuto, in fase di prima applicazione della normativa regionale, di individuare nella mappatura dei luoghi sensibili soltanto quelli strettamente previsti dalla definizione regionale alla luce di dette interpretazioni;

Tenuto conto, tuttavia, che relativamente alla fattispecie di “luogo sensibile”, ai fini della normativa regionale sulle ludopatie è opportuno specificare che l’obiettivo delle disposizioni regionali è quello di evitare ai minori e, più in generale, a tutti coloro che frequentano un determinato “luogo sensibile” di ricevere un messaggio culturale di normalizzazione del gioco d’azzardo tale da permettere un sotterraneo condizionamento verso i messaggi pubblicitari diretti e indiretti. Per tale motivo la ratio della qualificazione di luogo sensibile è in relazione al rischio di avvicinamento e di attrazione che il gioco d’azzardo può esercitare sull’utenza di un determinato luogo di aggregazione;

Ritenuto, pertanto di precisare che per luoghi di culto “formalizzati e riconosciuti ufficialmente” si intendono quelli che sono tali ai sensi della normativa urbanistica;

Ritenuto altresì di:

- provvedere con proprio ulteriore atto all’aggiornamento della mappatura con l’inserimento di altri luoghi sensibili ascrivibili alla definizione regionale dell’art. 6 comma 2 bis della L.R. 5/2013;
- demandare al Consiglio Comunale l’aggiornamento della mappatura con l’inserimento dei luoghi sensibili non ascrivibili all’art. 6 comma 2-bis della L.R. 5/2013; qualora si ravvisino ragionevoli e ponderate motivazioni in ragione dell’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché relativamente ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

Rilevato, inoltre, che per il calcolo della distanza pedonale tra gli esercizi ed i luoghi sensibili ci si deve attenere a quanto stabilito dal Codice della strada (art. 190 DLgs 285/1992) che prevede:

comma 1: I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

... omissis...

comma 2: I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.

...omissis...

comma 3: E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata al comma 2.

...omissis...

Dato atto, pertanto, che nel caso delle piazze, in assenza di attraversamenti pedonali, il percorso va calcolato seguendo il perimetro della piazza secondo il percorso più breve;

Ritenuto, inoltre, di dover tener conto delle seguenti ulteriori indicazioni fornite dalla Regione:

- nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze;
- il calcolo va effettuato dalle mezzerie degli ingressi principali: per tale motivo la mappatura consiste in appositi elaborati planimetrici ed in una declaratoria che indica il numero civico dell'ingresso principale dei luoghi sensibili individuati.

Acquisito l'Elenco dei soggetti iscritti al RIES di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (RIES), consultabile presso il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries

Visti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi ed accertati nei modi di legge e con votazione separata favorevole ed unanime anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire all'atto;

D E L I B E R A

1) di considerare le premesse che precedono a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990;

2) di stabilire che la mappatura dei luoghi sensibili del territorio del comune di Castellarano è strettamente limitata a quelli ascrivibili al testo della L.R. 5/2013 sulla base delle definizioni e delle indicazioni interpretative fornite dalla Regione, come precisato nella premessa del presente atto;

3) di non qualificare come sensibili altri, ulteriori luoghi, non ravvisandone al momento ragionevoli e ponderate motivazioni in ragione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché relativamente ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

4) di approvare gli elaborati planimetrici e la declaratoria che costituiscono la mappatura di individuazione dei luoghi sensibili, esistenti alla data odierna nel territorio del Comune di Castellarano (rispettivamente **allegati 1 e 2** parte integrante e sostanziale del presente atto);

5) di demandare al Responsabile competente, successivamente all'acquisizione della mappatura dei luoghi sensibili dei comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale, la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Castellarano, tenendo conto delle relative distanze dai luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione, calcolate, secondo quanto indicato dalla Regione:

- dall'ingresso principale, come definito in premessa;
- secondo il percorso pedonale più breve secondo quanto previsto dall'art. art. 190 del DLgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada;
- tenuto conto anche dei luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti;
- sulla base dell'elenco dei soggetti iscritti all'Elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 (RIES), consultabile presso il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/elenco_soggetti_ries;

6) di pubblicare in modo permanente sul sito web istituzionale la mappatura aggiornata dei luoghi sensibili, successivamente integrata con i luoghi sensibili individuati dai comuni confinanti;

7) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di poter adempiere alle disposizioni di legge nei termini stabiliti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Giorgio Zanni

IL VICE SEGRETARIO
Agostino Toni